

Gaia Servizi S.r.l.
Bollate

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231 DEL 08 GIUGNO 2001
PARTE GENERALE**

Revisione	Approvazione del	Natura delle modifiche
Rev. N. 01	Consiglio di Amministrazione del 02.02.2017	Adozione
Rev. N. 02	Consiglio di Amministrazione del 21.02.2022	Prima revisione

Sommario

1.	PREFAZIONE	4
2.	IL QUADRO NORMATIVO	5
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA NOZIONE DI INTERESSE.....	5
2.2	LE IPOTESI DI REATO	5
2.3	LE SANZIONI.....	13
2.4	IL DELITTO TENTATO	14
2.5	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	14
2.6	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	14
3.	LA REALTÀ AZIENDALE	15
3.1	L'ATTIVITÀ.....	15
3.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16
3.3	GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE	16
3.4	IL CODICE ETICO.....	17
4.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
4.1	LE FUNZIONI E LE FINALITÀ'.....	18
4.2	I DESTINATARI.....	18
4.3	LA STRUTTURA DEL MODELLO	18
4.4	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	19
4.5	LE ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI.....	19
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
5.1	I PRINCIPI GENERALI DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE	20
5.2	LE FUNZIONI E I POTERI.....	21
5.3	I FLUSSI INFORMATIVI.....	22
5.3.1	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
5.3.2	IL REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	23
6.	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	23
7.	IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	23
7.1	DIPENDENTI	24

7.2	ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ	24
7.3	PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	24
8.	L'ADOZIONE DEL MODELLO – I CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	24
9.	RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE/ SANZIONATORIO	25
10.	PARTI TERZE.....	25
11.	IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	26
11.1	Principi generali.....	26
11.2	Requisiti essenziali	26
11.3	Conferimento, gestione, verifica	26

PARTE GENERALE

1. PRAFAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi S.r.l. (di seguito anche "Gaia") ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito nominato il "Modello 231"), in riferimento:

- ai servizi di: verde pubblico, raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, piattaforme ecologiche, sgombero neve, e ghiaccio, pubblica illuminazione, manutenzione immobili comunali, edilizia residenziale pubblica, CUP Canone unico patrimoniale (ex Cosap e pubblicità e affissioni), servizi cimiteriali, arredo urbano, piano sosta su territorio bollatese e di riferimento, servizio navetta scuolabus;
- alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) denominata "Residenza Città di Bollate Giovanni Paolo II" in Via Piave 26 a Bollate;
- alle 4 Farmacie Comunali ossia: Farmacia Comunale 1 Via L. Da Vinci 21 Bollate (MI), Farmacia Comunale 2 Via Milano 9 Bollate (MI), Farmacia Comunale 3 Via S. Bernardo 5 – Cassina Nuova – Bollate (MI), Farmacia Comunale 4 Via M. Di Marzabotto 7 Bollate (MI)

Il presente Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno del "Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" emesso da ANAC a novembre 2019 che ha richiesto alle società in controllo, agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione". Il PNA ha inoltre dato la possibilità agli enti che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo. Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Gaia Servizi dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli del Decreto legislativo 231/2001 anche nella Legge 190/2012.

È da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, differentemente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui l'ente possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza".

Per ogni informazione sul "Modello" è a disposizione l'Organismo di vigilanza. Per eventuali informazioni e/o segnalazioni inerenti il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" ci si può rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito nominato “D.Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”) è stata introdotta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” applicabile agli enti dotati di personalità giuridica, alle Società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo questa disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della Società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Il Decreto trova la sua origine da alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Lo scopo del Modello 231 è la disposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettare al fine di limitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l’obiettivo di realizzare l’esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA NOZIONE DI INTERESSE

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/01 la Società può essere ritenuta “responsabile” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, da:

- esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o “apicali” art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/01);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione”; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01).

È importante evidenziare la nozione di “interesse”. Esso si concretizza ogni volta quando la condotta illecita viene compiuta con l’intento esclusivo di far ottenere alla Società un beneficio/vantaggio, indipendentemente dal fatto che l’obbiettivo sia stato poi conseguito.

La responsabilità incombe sulla Società anche quando l’autore dell’illecito le arreca vantaggio pur senza volerlo.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre la responsabilità amministrativa della Società è esclusa quando:

- l’organo dirigente della Società ha adottato ed attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (detti anche modelli organizzativi) efficaci ed idonei a prevenire i reati presenti nel Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori dell’illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato compiuto pur in presenza di attiva e sufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

2.2 LE IPOTESI DI REATO

Le fattispecie di reato rilevanti, in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono solo quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt’oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

a) **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. (Art. 24 D.Lgs. 231/01)**

- malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)

- truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

b) Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.Lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p.

- o falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- o accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- o intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- o installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- o frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

c) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- o associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- o associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- o sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- o illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione

consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- o peculato (art. 314 c.p.);
- o peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- o concussione (art. 317 c.p.);
- o corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- o circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- o corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- o corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- o pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- o istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- o abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- o peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- o traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

e) Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

- o falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- o alterazione di monete – (art. 454 c.p.);
- o spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- o spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- o falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- o contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- o fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- o uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- o contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

f) Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- o I principali reati presupposti sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.).

Sono inoltre considerati i reati di

- o turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- o frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- o vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- o vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- o fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- o contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- o illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- o frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

g) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali Art. 2621;
- Fatti di lieve entità Art. 2621-bis;
- False comunicazioni sociali delle società quotate Art. 2622;
- o Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- o impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
- o indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- o illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- o illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- o operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- o omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- o formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- o indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- o illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- o agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- o ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
- o corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- o istigazione alla corruzione tra privati – Art. 2635 bis c.c.

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- o assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- o arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- o addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- o condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- o attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- o atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- o sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- o istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);

o reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

i) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

o mutilazione genitale femminile (art. 583 bis c.p.).

j) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]

- o riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- o prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- o pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- o detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- o pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- o adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- o iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- o tratta di persone (art. 601 c.p.);
- o acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.).

k) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- o abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- o manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- o pene accessorie (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 186);
- o confisca (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187).

l) Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123]

- o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- o lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).

m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014].

- o ricettazione (art. 648 c.p.);
- o riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- o autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

n) Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- o messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
 - o reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - o abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - o riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
 - o mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - o fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- o) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]**
- o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- p) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 121/2011]**
- o uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p);
 - o distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p);
 - o norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06);
 - o norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06);
 - o norme in materia ambientale "Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06);
 - o norme in materia ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06);
 - o norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06;
 - o norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06);
 - o sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06);
 - o norme in materia ambientale- Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06);
 - o disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre

1975, n.874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92;

- o art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;
- o art. 3 bis L. 150/92;
- o art. 6, comma 4, L. 150/92;
- o cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93);
- o inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07);
- o inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07).
- o Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis .
- o Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater.
- o Delitti colposi contro l'ambiente Codice penale Art. 452 -quinqies .
- o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività— Codice penale Art. 452 -sexies
- o Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti) . — .Codice penale

q) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. – Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998

o Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998

".. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"

o Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998

"..Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita ..."

r) Razzismo e Xenofobia (Art.25 terdecies D.lgs. 231/01)

Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017"

s) Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25 quaterdecies, D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019

t) Reati tributari Art. 25-quinquiesdecies.

L'Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- o per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- o per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- o per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- o per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- o per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- o per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- o per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- o 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie;
- o per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- o per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- o per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

u) Contrabbando Art. 25-sexiesdecies

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) e e)

v) Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- o associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- o riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- o disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- o favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

w) Reati introdotti dalla Legge 18 novembre 2019 n 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica"

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

Come precisato alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso decreto, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo.

Pertanto, quando nel presente documento si fa riferimento al D. Lgs. 231/01, si intendono richiamare anche le altre disposizioni che al primo fanno rinvio. È ragionevole ritenere una progressiva estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

x) I reati richiamati dalla Legge 190/2012 sono, oltre a quelli propri anche dell'art. 24 e dell'art. 25 del D.lgs 231/01, anche quelli sotto riportati, ossia tutti quelli contenuti nel Titolo II, Capo I, del codice penale:

- o Peculato (art.314 c.p.);
- o Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- o Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- o Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p);
- o Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- o Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- o Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- o Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- o Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);
- o Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).

2.3 LE SANZIONI

Le sanzioni, a carico dell'ente, previste dal Decreto sono:

- **sanzione pecuniaria**, calcolata con un sistema di quote determinate dal giudice per numero ed ammontare entro i limiti fissati dalla legge (in numero di quote compreso tra 100 e 1000 ed in valore a quota compreso tra € 258,23 e € 1.549,37), aumentabile fino a 10 volte in caso di abusi di mercato;
- **sanzioni interdittive**, riferite specificamente all'attività alla quale si riferisce l'illecito, hanno durata compresa tra 3 e 2 anni, possono essere applicate anche in via cautelare e sono differenziabili in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
 - o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Se l'attività è di forte interesse collettivo o se l'interruzione del servizio potrebbe provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività tramite la nomina di un commissario giudiziale;

- **confisca e/o sequestro preventivo** in sede cautelare;
- **pubblicazione della sentenza** nel caso in cui è stata applicata una sanzione interdittiva.

2.4 IL DELITTO TENTATO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. n. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'emanazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/01).

2.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/01, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero.

La responsabilità dell'ente per questi reati commessi all'estero si fonda su alcuni presupposti quali:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/01;
- l'ente deve avere sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale e, anche in rispetto al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/01, a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti artt. del codice penale, nei confronti dell'ente purché non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.6 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Secondo l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/01 un modello di organizzazione gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione di questi modelli deve essere collegata ad un efficace procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento ed adeguamento; difatti l'art. 7 comma 4 del Decreto prevede:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. LA REALTÀ AZIENDALE

3.1 L'ATTIVITÀ

La società GAIA SERVIZI S.r.l. (definita nel seguito con il termine generico "Gaia"), è la società scopo del Comune di Bollate per la gestione di diversi servizi pubblici locali, costituita nel 2007 con l'obiettivo di accelerare e rendere più efficiente la politica di investimento del Comune e di sviluppare nuovi servizi di qualità a favore del territorio comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 17/03/2016 è stata approvata la fusione per incorporazione della controllata Gaia Servizi di Utilità Sociale S.r.l., diventando così un'unica realtà; acquisendo sia le risorse presenti che i servizi svolti dalla controllata quali: la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale e le quattro farmacie comunali presenti sul territorio bollatese.

3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Di seguito si riporta l'organigramma della società:

INSERIRE ULTIMO ORGANIGRAMMA

3.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La società è soggetta a controllo del Comune di Bollate, socio unico di Gaia Servizi S.r.l.

Per quanto riguarda la governance della società da parte dei suddetti soci di riferimento, l'art. 3 dello Statuto dispone quanto segue:

"Articolo 3 - Indirizzi e Controlli

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 T.U.E.L.)

- 1. La società manterrà il capitale sociale di maggioranza in capo al Comune di Bollate*
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oltre a rispondere alle richieste di chiarimenti in merito alle attività sociali formulate dall'Assemblea dei Soci convocata in conformità al presente Statuto e alle vigenti disposizioni, invierà al Comune di Bollate e agli altri Soci le seguenti informative:*
 - il piano operativo annuale di sviluppo della Società per l'anno successivo e il bilancio di previsione predisposti sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune di Bollate e dagli altri Enti pubblici partecipanti. Il Piano Operativo sarà illustrato agli Amministratori del Comune di Bollate e degli altri Enti pubblici partecipanti che potranno proporre eventuali variazioni o emendamenti; una volta approvato il Piano Operativo sarà illustrato ai Consigli Comunali dei Soci;*
 - La relazione illustrativa sull'andamento della gestione della Società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali. I Soci potranno richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;*
 - Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà alle Giunte Comunali dei Soci l'andamento della Società; con cadenza annuale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico presenterà alle Giunte Comunali le proposte di Bilancio consuntivo e ai Consigli Comunali il Bilancio consuntivo approvato;*
- 3. Eventuali concessioni e/o affidamenti di pubblico servizio dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica ed approvazione dei Consigli Comunali dei Soci.*
- 4. Il Comune di Bollate, quale titolare della maggioranza del capitale sociale esercita poteri di controllo e verifica sull'attività della Società, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.*
- 5. Ogni qualvolta richiesto, il Presidente, l'Amministratore Unico o un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari del Comune di Bollate e dei Comuni Soci.*
- 6. I verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società saranno disponibili e visionabili presso gli Enti da parte di tutti i Consiglieri Comunali.*
- 7. Il Comune di Bollate e gli altri Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche in conformità ai relativi vigenti regolamenti comunali.*
- 8. La maggior parte del fatturato, in misura non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, deve essere effettuato nello sviluppo dei compiti affidati alla Società dall'Ente pubblico o dai pubblici Soci e la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.*

Le attività affidate dal Comune di Bollate sono regolate da specifico contratto di servizio.

3.4 IL CODICE ETICO

Il modello organizzativo applicato dalla Società è redatto tenendo conto:

- del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bollate nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- del codice etico della Società rappresentato dai principi etici e di deontologia riconosciuti come propri e sui quali viene richiamata l'osservanza di tutto il personale che opera per l'attività.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 LE FUNZIONI E LE FINALITA'

Il Modello 231 persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure di attività e di controllo volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Tramite la classificazione delle attività esposte al rischio di reato, la conseguente proceduralizzazione e la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione;
- consentire alla Società di agire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi societari (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della Società oltre che con le disposizioni di legge.

I punti fondamentali per l'adozione del Modello 231 sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali;
- l'aggiornamento periodico del Modello;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
-

4.2 I DESTINATARI

Sono destinatari del Modello 231:

- coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua unità organizzativa autonomamente finanziaria e funzionale;
- i soggetti apicali (coloro che di fatto si occupano della gestione e del controllo della Società);
- i soggetti sottoposti (coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale) cioè lavoratori subordinati e non.

I soggetti, non riconducibili ai destinatari sopra riportati, quali collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali non sono assoggettabili alle sanzioni disciplinari del Modello 231 ma la Società chiede loro il rispetto delle predette prescrizioni dettate dal Decreto e dal codice etico, tramite la firma di clausole contrattuali che assicurino l'adesione alle linee di condotta utilizzate.

4.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente modello si compone di due parti:

- la **parte generale**, che illustra:
 - o i contenuti del D.Lgs.231/01;
 - o gli elementi fondamentali del Modello 231;

- il sistema disciplinare;
- la definizione, l'adozione, le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l'organismo;
- l'attività di formazione e informazione;
- i criteri per l'aggiornamento dello stesso;
- **le parti speciali**, che definisce ed illustra le aree di rischio specifiche e le regole di condotta relative ai reati per cui vi è un consistente rischio di manifestazione. Per ogni rischio va creata una sezione che analizza:
 - la categoria di reato e la relativa fattispecie;
 - le aree a rischio e le relative modalità di commissione del reato;
 - le procedure e linee guida esistenti per mitigare il rischio di commissione del reato.

Importanti documenti connessi al Modello sono:

- lo statuto;
- il sistema di deleghe e procure (procura notarile al Direttore Generale);
- l'organigramma della struttura;
- il codice etico;
- i codici disciplinari sanzionatori;
- i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro in vigore all'interno della Società;
- il Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti in vigore all'interno della Società.

4.4 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nello svolgimento della propria attività la Società ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo che hanno il fine di impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le componenti di un adeguato sistema di controllo interno devono essere predisposte sulla base di principi generali:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

È da sottolineare che la società è dotata di un sistema di gestione della qualità certificato in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001: 2015, un sistema di gestione della qualità ambientale certificato in riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2018.

4.5 LE ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI

Il Modello 231 nella sua predisposizione necessita dell'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Le aree e attività sensibili sono indicate nel dettaglio nelle Parti Speciali del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei processi sensibili.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/01 prevede l'individuazione ed istituzione di un dedicato Organismo di Vigilanza (OdV) che ha *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"* e che è *"dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

5.1 I PRINCIPI GENERALI DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

Come proposto dalle linee guida per la predisposizione dei Modelli 231, emanate da Unepa e Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle varie pronunce giurisprudenziali, i requisiti principali dell'OdV sono:

- autonomia ed indipendenza: tramite autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto agli organi direttivi dell'ente;
- professionalità: ovvero la capacità di assolvere le proprie funzioni ispettive tramite la dotazione di adeguati poteri e di sufficienti risorse. I componenti dell'organismo devono avere conoscenze ed esperienze complementari tra loro;
- continuità d'azione: garanzia di continuità operativa e se necessario costante presenza.

L'organismo può essere sia monocratico che collegiale: la Società, ha optato, per la nomina di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di tipo collegiale.

Istituzione, nomina, sostituzione, sospensione e revoca dell'OdV avvengono per mezzo di delibere del Consiglio di Amministrazione. I membri dell'organismo restano in carica per il periodo e con il compenso stabiliti in sede di nomina.

L'organismo termina il suo operato alla fine del mandato (continuando ad interim le funzioni fino a nuove nomine) o comunque fino al termine di carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

I componenti dell'organismo possono essere sia interni che esterni all'organizzazione e la loro nomina è condizionata dalla presenza di requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità e dall'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla Società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della L. n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

La cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi:

- scadenza dell'incarico o estinzione della società;
- perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità presenti in sede di nomina;

- attribuzione di funzioni e responsabilità operative nell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione dell'OdV;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione per giusta causa (anche legata a ristrutturazione organizzativa dell'organizzazione);
- rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata;
- mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

5.2 LE FUNZIONI E I POTERI

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente ha comunque compito di vigilare sull'adeguatezza e conformità dell'operato avendo responsabilità ultima sul funzionamento e sull'efficacia del Modello 231. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'organismo, tramite i poteri di iniziativa e controllo a lui conferiti, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

In linea generale spettano all'organismo i compiti di:

- vigilare sulla reale ed effettiva efficacia del Modello 231;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari;
- esprimere pareri sulle procedure attuate nel modello;
- vigilare sull'aggiornamento del modello nel caso in cui se ne riscontrassero le esigenze per l'adeguamento alle mutate condizioni aziendali o normative, anche tramite proposte di aggiornamento agli organi aziendali;
- monitorare l'evoluzione normativa del D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, i compiti affidati all'OdV per espletare le proprie funzioni sono:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività (calendarizzazione delle attività, individuazione delle scadenze temporali di controllo, determinazione dei criteri e delle procedure per l'analisi dei rischi, ecc);
- vigilare che le procedure e i protocolli adottati siano conformi a quanto prescritto dal modello, proponendo le eventuali modifiche e aggiornamenti necessari allo scopo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare verifiche periodiche e/o controlli a sorpresa su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- coordinarsi con la Direzione e l'ufficio del Personale per i programmi di formazione per il personale relativi al presente Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- coordinarsi con i Servizi dedicati ai controlli sulle partecipate dei soci di riferimento (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure e ai controlli stabiliti nel Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 6 del Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01;

5.3 I FLUSSI INFORMATIVI

5.3.1 GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come previsto dall'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante sistema ad hoc di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto. Ogni destinatario del modello è tenuto a segnalare violazioni o sospetti di violazione del codice etico o dei principi di controllo previsti dal Modello 231.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni devono riguardare:

- la commissione o il pericolo di commissione di reati richiamati dal Decreto;
- l'attuazione di pratiche non conformi alle norme di comportamento seguite dalla Società;
- le minacce, pressioni, offerte o promesse di denaro o altre utilità ricevute in cambio di omesse/false dichiarazioni;
- qualsiasi altro comportamento che possa determinare una violazione del Modello 231.

I destinatari che vogliono segnalare una presunta o effettiva violazione possono:

- contattare il proprio diretto superiore gerarchico;
- rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, tramite e-mail dedicata o tramite posta ordinaria all'indirizzo Organismo di Vigilanza odv@gaiaservizi.eu.

La Società garantisce a coloro che segnaleranno una violazione la riservatezza circa la loro identità e la prevenzione contro ogni qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede e/o erroneamente

Una volta ricevuta la segnalazione l'organismo provvederà alla valutazione discrezionale delle medesime e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto. La società si è dotata anche di un regolamento Whistleblowing per identificare le modalità in uso per la tutela dell'anonimato del segnalante.

È importante che, oltre alle segnalazioni, vengano comunicate all'organismo anche tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o notizie di organi di qualsiasi autorità per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01;
- ad ogni atto o citazione a testimoniale che veda coinvolti soggetti della Società o suoi collaboratori;
- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari, alle sanzioni irrogate o ai provvedimenti archiviati con le motivazioni;
- ai rapporti di audit inerenti aree o processi ritenuti sensibili;
- ad eventuali modifiche dell'organizzazione e della Società;
- ad anomalie riscontrate dai responsabili delle attività sensibili.

I responsabili di primo livello della Società, essendo coloro che adottano le regole aziendali a controllo dei rischi del settore in cui operano, devono trasmettere all'OdV, su base periodica, dati ed informazioni richieste dall'organismo o eventuali segnalazioni nell'area da essi gestita.

Tutte le segnalazioni ed informazioni raccolte dall'organismo vengono conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici.

5.3.2 IL REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di riferire ogni criticità agli organi societari. In tal senso deve effettuare:

- un reporting periodico al Direttore Generale e al Cda, tramite la registrazione dei propri incontri relativa all'attività svolta, in cui vengono dettagliati a titolo esemplificativo:
 - o i controlli e le verifiche svolti ed i relativi esiti;
 - o eventuale avanzamento di procedure di revisione di processi sensibili in corso;
 - o eventuali modifiche e innovazioni del Decreto;
 - o eventuali sanzioni erogate per violazioni del Modello 231;
 - o eventuali segnalazioni ricevute;
 - o ogni altra informazione ritenuta importante;
- un reporting annuale al Consiglio di Amministrazione tramite una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano per l'anno successivo, ricordando che tale documentazione è esplicitamente richiesta anche per rispondere ai requisiti di accreditamento della RSA stabiliti da Regione Lombardia;
- in caso di presunta commissione di reati, una comunicazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Sindaco del Comune di Bollate, previa informativa al Presidente del CdA.

Ogni qualvolta ve ne sia la necessità, l'OdV può chiedere audizione al Consiglio di Amministrazione e, viceversa, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'OdV.

Ogni incontro deve essere documentato.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Un aspetto di fondamentale importanza per l'efficace attuazione del Modello 231 è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, come evidenziato dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello 231 prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, gli amministratori, tutti i lavoratori dipendenti, i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi

Il dettaglio è riportato nei Codici disciplinari e sanzionatori predisposti in riferimento ai CCNL applicati in cui sono specificate le conseguenze disciplinari adottate per i dipendenti, dirigenti, componenti del CdA, componenti del Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, consulenti e collaboratori.

7. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gaia Servizi S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione ed informazione viene diversificata per meglio raggiungere i vari destinatari a cui si rivolge ed è improntata a criteri di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità per poter consentire ai destinatari la totale consapevolezza dei contenuti a cui devono ispirare i loro comportamenti

I soggetti destinatari devono rispettare meticolosamente tutte le disposizioni del Modello 231 anche per adempiere ai loro doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dal rapporto instaurato con la medesima Società.

La comunicazione e formazione è garantita dalla Direzione e dall'ufficio del Personale e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

Da ricordare che la formazione sopra definita è un requisito per l'accreditamento della RSA ed elemento imprescindibile anche per la corretta applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

7.1 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello 231, a conoscere le modalità operative per realizzare la propria attività ed a contribuire attivamente, all'efficace attuazione del modello organizzativo, segnalando eventuali carenze riscontrate.

Viene promossa la conoscenza dei contenuti del Modello 231 con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La Società garantisce attività formative con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto. Le attività formative sono convocate dalla Direzione e dall'ufficio del Personale e hanno carattere di obbligatorietà. Sono previsti controlli di frequenza e verifiche di apprendimento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.2 ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ

Ai membri degli organi sociali ed ai rappresentanti della Società viene fornita copia cartacea o data indicazione del reperimento sul sito aziendale del codice etico, nel momento del conferimento della carica. Nell'accettare l'incarico gli stessi accettano anche principi contenuti nel codice e su cui si basa il modello organizzativo.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.3 PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

I partner commerciali, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni vengono informati dell'adozione del codice etico e dell'esigenza che il loro comportamento si conformi ad esso.

8. L'ADOZIONE DEL MODELLO – I CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'eventuale modifica a causa di emanazioni di nuove fattispecie di reato è demandato al Consiglio di Amministrazione che ha il potere di operare sul Modello tramite apposite delibere.

Tra le altre funzioni, all'Organismo di Vigilanza spetta il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e degli elementi che lo compongono suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, i necessari e opportuni adeguamenti.

Il modello organizzativo può avere aggiornamenti nel caso di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- introduzione di nuovi reati nel D.Lgs. 231/01;
- individuazioni di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate;
- eventuali significativi avvenimenti di origine interna ed esterna all'ente.

Con frequenza almeno annuale, l'Organismo di Vigilanza deve valutare formalmente l'adeguatezza del Modello 231 e della mappatura dei rischi predisposta dalla Società per ridurre il rischio di commissione dei reati.

9. RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE/ SANZIONATORIO

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i propri principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti;
- il Modello, pur ispirato ai principi del Codice etico, risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo) e si applicano ai soggetti individuati come destinatari del modello.

In particolare, il Codice etico e il Modello sono accettati da tutti i destinatari del modello, così come individuati dal paragrafo 7, Parte Generale del presente documento, dai consulenti e dai fornitori sensibili di Gaia e sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Società.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice etico trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare. A tal fine, la Società ha elaborato il presente documento procedendo a rendere omogenee e uniformi, sul piano sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice etico.

10. PARTI TERZE

Gaia Servizi si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società di seguito “Parti Terze”.

I contratti stipulati con le Parti Terze devono sempre rispondere a un’esigenza effettiva della Società e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo oggettivi criteri di valutazione di qualità, competenza e professionalità, correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali.

In generale, non saranno stipulati o rinnovati contratti/lettere di incarico e consulenza con soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

Gaia Servizi inoltre, valutate le circostanze, e previo contraddittorio con gli interessati, si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti/lettere di incarico e consulenza con soggetti sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici; sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici infine, Gaia Servizi ricorrendo le situazioni suddette, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

A tal fine, nei contratti o in appositi addendum sarà prevista una apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere, ovvero di non essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D.Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

11. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

11.1 Principi generali

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in Gaia Servizi devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

11.2 Requisiti essenziali

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

11.3 Conferimento, gestione, verifica

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, ai fini organizzativi, la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure, sono comunicate mediante documento scritto redatto su carta intestata della Società oltre che firmate “per accettazione” dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Sono attuati singoli aggiornamenti immediati nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.